

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3694):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) e del Ministro della difesa (MARTINO) il 16 dicembre 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 e 31 gennaio 2006.

Relazione scritta annunciata il 1º febbraio 2006 (atto n. 3694 - A relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6355):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 febbraio 2006, n. 133.

Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art.1.

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Bari BA», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT»;

b) dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»;

c) dopo le parole: «Modena MO», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI

*BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri*

*LUNARDI, Ministro delle
infrastrutture e dei tra-
sporti*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«Art. 17 *Regolamenti* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari».

Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo, 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O. è il seguente:

Art. 100 *Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.* — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

— Il testo dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. è il seguente:

Art. 256. (Art. 100 cod. str.) *Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento.* § 2. *Targhe* (Artt. 100-102 codice della strada). — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

3.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del codice.

4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

L'appendice XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 reca: «Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province».

La legge 11 giugno 2004, n. 146, (Istituzione della provincia di Monza e della Brianza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2004, n. 138.

La legge 11 giugno 2004, n. 147, (Istituzione della provincia di Fermo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2004, n. 138.

La legge 11 giugno 2004, n. 148, (Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2004, n. 138.

Note all'art. 1.

— Il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256, titolo III del decreto del citato d.P.R. n. 495 del 1992, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

Appendice XI - Articoli 255 e 256

(Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento	AG
Alessandria	AL
Ancona	AN
Aosta	AO La O è sormontata dallo stemma
Arezzo	AR
Ascoli Piceno	AP
Asti	AT
Avellino	AV
Bari	BA
Barletta-Andria-Trani	BT

Belluno	BL	
Benevento	BN	
Bergamo	BG	
Biella	BI	
Bologna	BO	
Bolzano	BZ	La Z è sormontata dallo stemma
Brescia	BS	
Brindisi	BR	
Cagliari	CA	
Caltanissetta	CL	
Campobasso	CB	
Caserta	CE	
Catania	CT	
Catanzaro	CZ	
Chieti	CH	
Como	CO	
Cosenza	CS	
Cremona	CR	
Crotone	KR	
Cuneo	CN	
Enna	EN	
Fermo	FM	
Ferrara	FE	
Firenze	FI	
Foggia	FG	
Forlì Cesena	FC	
Frosinone	FR	
Genova	GE	
Gorizia	GO	
Grosseto	GR	
Imperia	IM	
Isernia	IS	
L'Aquila	AQ	
La Spezia	SP	
Latina	LT	
Lecce	LE	
Lecco	LC	
Livorno	LI	
Lodi	LO	
Lucca	LU	
Macerata	MC	
Mantova	MN	
Massa Carrara	MS	
Matera	MT	
Messina	ME	
Milano	MI	
Modena	MO	
Monza-Brianza	MB	
Napoli	NA	
Novara	NO	
Nuoro	NU	
Oristano	OR	
Padova	PD	
Palermo	PA	
Parma	PR	
Pavia	PV	
Perugia	PG	
Pesaro e Urbino	PU	
Pescara	PE	
Piacenza	PC	
Pisa	PI	
Pistoia	PT	
Pordenone	PN	
Potenza	PZ	
Prato	PO	
Ragusa	RG	
Ravenna	RA	
Reggio Calabria	RC	
Reggio Emilia	RE	
Rieti	RI	
Rimini	RN	
Roma	Roma	
Rovigo	RO	
Salerno	SA	
Sassari	SS	
Savona	SV	
Siena	SI	
Siracusa	SR	

Sondrio	SO	
Taranto	TA	
Teramo	TE	
Terni	TR	
Torino	TO	
Trapani	TP	
Trento	TN	La N è sormontata dallo stemma
Treviso	TV	
Trieste	TS	
Udine	UD	
Varese	VA	
Venezia	VE	
Verbanio Cusio Ossola	VB	
Vercelli	VC	
Verona	VR	
Vibo Valenzia	VV	
Vicenza	VI	
Viterbo	VT	

06G0151

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006, n. 134.

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;